Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1157.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 88 e 89, concernenti la normativa relativa al personale insegnante di ruolo, sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 88. — L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo.

I posti di professore di ruolo del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia sono determinati dalla tabella *A* annessa al presente statuto sia per la fascia dei professori ordinari e straordinari, sia per la fascia dei professori associati.

Ai posti vacanti si provvede nei modi indicati dal regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

Art. 89. — Per quanto non previsto nel presente statuto sono applicabili ai professori ordinari, straordinari ed associati le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori ordinari, straordinari ed associati, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e comunque le norme vigenti per il corrispondente personale delle università statali.

Ai fini del trattamento di previdenza, il personale insegnante di ruolo è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a norma delle vigenti disposizioni.

Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio, ad indennità di buonuscita nella misura prevista per i dipendenti statali.

Nel caso di decesso durante l'attività di servizio la predetta indennità di buonuscita è liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale.

All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.

Gli articoli 90, 91 e 92, concernenti la normativa relativa ai ricercatori, assistenti di ruolo ad esaurimento e lettori, sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 90. — I ricercatori universitari svolgono i compiti di cui alla normativa in vigore nelle università statali; nella prima applicazione i posti di ricercatori universitari verranno conferiti, previo giudizio di idoneità, secondo le procedure previste dagli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli assistenti collaborano con il professore alla ricerca scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attività didattica; ad essi possono essere affidati i corsi di lezioni propedeutiche od istituzionali ed esercitazioni.

Art. 91. — I posti di ricercatori universitari e di assistenti, questi ultimi come ruolo ad esaurimento, sono determinati rispettivamente nelle tabelle *B*-bis e *B* annesse al presente statuto.

Art. 92. — Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili ai ricercatori universitari, agli assistenti ed ai lettori dell'istituto le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo alle università statali ed in particolare per i ricercatori le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai fini del trattamento di cessazione del servizio e dell'assistenza sanitaria, si osservano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 89.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1982
Registro n. 88 *Istruzione, foglio n.* 382

DECRETO-LEGGE 16 luglio 1982, n. **449**.

Provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La sospensione del versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei territori dei comuni richiamati nell'ordinanza n. 471 del 29 dicembre 1981 del commissario straordinario del Governo per la Campania e Basilicata, disposta con la medesima ordinanza, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.

E' altresì sospeso sino alla predetta data il versamento dei contributi medesimi in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 1982.

Al recupero dei contributi di cui ai precedenti comma si provvede nell'arco del triennio successivo senza aggravio di interessi.

Art. 2.

E' sospeso il versamento dei contributi in scadenza nei mesi di luglio, settembre, novembre 1982 e gennaio 1983 dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982 individuati con i decreti di dichiarazione della eccezionalità dell'evento.

Nei comuni colpiti solo in parte dall'evento calamitoso la sospensione si applica ugualmente per l'intero territorio limitatamente alle rate con scadenza anteriore al provvedimento regionale di delimitazione

Al recupero dei contributi di cui ai precedenti comma si provvede nell'arco del biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa senza aggravio di interessi.

Art. 3.

La condizione di iscrizione nelle liste dei disoccupati prevista dall'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, a far tempo dal 1° gennaio 1982, si intende realizzata se l'iscrizione si è verificata entro il primo semestre dello stesso anno.

Per le iscrizioni intervenute successivamente il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente è riconosciuto dal giorno dell'iscrizione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 40, *foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1982, n. **450**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Negli articoli 75, 76 e 77, relativi ai corsi di laurea in materie letterarie, pedagogia e lingue e letterature straniere, l'insegnamento complementare di « biblioteconomia » cambia la denominazione in quella di « biblioteconomia e bibliografia ».

Art. 2.

Nell'art. 82, relativo all'elenco degli istituti, l'istituto di « paleografia e diplomatica » cambia la denominazione in quella di « istituto di biblioteconomia e paleografia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1982
Registro n. 88 *Istruzione, foglio n.* 385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. **451.**

Modificazioni allo statuto dell'Università della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1319 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 927, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 44, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di matematica, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

algebra II;
strutture algebriche;
topologia algebrica;
calcolo numerico e programmazione.

Nell'art. 45, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di fisica, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

fisica I;
fisica II;
fisica sanitaria;
biofisica;
esperimentazioni fisica I;
esperimentazioni fisica II;
fisica atomica;
particelle elementari;
magneto fluidodinamica;
teoria dei campi;
elettronica quantistica;
didattica della fisica;
fisica dello spazio;
geofisica;
radio fisica;
teoria delle forze nucleari;
elettrodinamica;

cosmologia;

fisica molecolare;

fisica dei neutroni;

teoria delle reazioni nucleari;

meccanica celeste;

fisica solare.

Nell'art. 46, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di chimica, gli insegnamenti di « esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi » e di « chimica applicata (a scelta dello studente) » sono sostituiti dal seguente: « esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente) ».

Nel medesimo elenco sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

chimica organica superiore;

chimica degli eterocicli;

stereochimica organica;

metodi fisici in chimica organica;

chimica organica fisica;

chimica organica applicata;

chimica delle sostanze coloranti;

chimica degli idrocarburi naturali e derivati;

fotochimica;

biopolimeri;

chimica fisica dei polimeri;

meccanismi di reazione in chimica organica.

Nell'art. 47, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di biologia cellulare, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica analitica clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1982
Registro n. 88 *Istruzione, foglio n.* 386

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430)

Nel titolo del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982, dove è scritto: «...imposte di fabbricazione e di *movimento*...» leggasi: «...imposte di fabbricazione e di *movimentazione*...».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 1982.

Termine di presentazione, da parte delle agenzie di stampa, delle domande di ammissione all'erogazione dei contributi stabiliti dall'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, che all'art. 24 stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa;

Considerata la necessità di fissare il termine di presentazione delle domande annuali relative a tali contributi;

Decreta:

Le domande annuali per l'erogazione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno essere presentate entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello per il quale i contributi vengono richiesti.

Le domande annuali per l'erogazione dei contributi di cui al quinto comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno essere presentate entro il 1° aprile dell'anno successivo a quello per il quale i contributi vengono richiesti.

Per quanto riguarda l'anno 1981, le domande dei contributi di cui al primo ed al quinto comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande dovranno essere compilate secondo i moduli *A*) e *B*) allegati al presente decreto.

Roma, addì 14 luglio 1982

p. *Il Presidente*: COMPAGNA

ALLEGATO *A*

AGENZIA DI STAMPA A DIFFUSIONE NAZIONALE
(1° comma art. 27 legge 5 agosto 1981, n. 416)

(da compilare su carta in bollo)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio editoria - Via Boncompagni, 15 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . legale rappresentante dell'impresa editrice . . . . chiede di essere ammesso alla erogazione dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per l'agenzia di stampa . . . . relativamente al periodo 1° gennaio 198..-31 dicembre 198..

A tal fine dichiara che l'agenzia sopracitata è in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 27 ed allega alla presente domanda i seguenti documenti:

a) certificato di registrazione della testata rilasciato dal tribunale competente;

b) attestazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comprovante i collegamenti con i giornali quotidiani realizzati mediante telescrivente con canali in concessione esclusiva, contenente l'elenco delle testate collegate, suddiviso per regioni **(1)**;

c) attestati dei rispettivi istituti previdenziali comprovanti il numero dei giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e dei lavoratori poligrafici dipendenti a norma del con-

tratto nazionale di lavoro. Tali attestati dovranno contenere i nominativi dei lavoratori dipendenti e, per ognuno di essi, il periodo di vigenza del rapporto di lavoro (1);

d) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa editrice dalla quale risulta il numero di ore di trasmissione giornaliero.

Ai fini del calcolo dei contributi a norma dell'art. 27 della legge e dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, si allega una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa dalla quale risultano i giornali collegati a ciascuna rete, le ore di trasmissione sulla rete stessa, nonché le rispettive velocità di trasmissione (2).

Il sottoscritto dichiara di aver presentato in data . domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa.

Per il pagamento il sottoscritto indica il seguente mezzo . e comunica che il codice fiscale dell'impresa è . . e che il numero della partita I.V.A. è . . .

Il sottoscritto si impegna a mantenere a disposizione di codesto Servizio editoria, per ogni eventuale verifica, tutto il materiale occorrente per comprovare i dati di cui alle dichiarazioni allegate alla presente domanda.

Data, ...

Il legale rappresentante

. . . .

1) Le attestazioni di cui ai punti *b*) e *c*) devono riguardare l'anno relativo ai contributi richiesti ed i due anni precedenti.

2) I dati delle dichiarazioni relative agli elementi di calcolo devono riferirsi all'anno per il quale vengono chiesti i contributi.

ALLEGATO *B*

AGENZIE DI STAMPA MINORI
(5° comma art. 27 legge 5 agosto 1981, n. 416)

(da compilare su carta in bollo)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio editoria - Via Boncompagni, 15 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . legale rappresentante dell'impresa editrice
chiede di essere ammesso alla erogazione dei contributi previsti dal quinto comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per l'agenzia di stampa . relativamente al periodo 1° gennaio 198. -31 dicembre 198. .

A tal fine dichiara che l'agenzia sopracitata è in possesso dei requisiti previsti dal quinto comma dell'art. 27 della legge n. 416/1981 ed allega alla presente domanda i seguenti documenti:

a) certificato di registrazione al tribunale della testata dal quale risulta per la stessa la qualifica di « agenzia di informazioni per la stampa » o analoga, con la specificazione della data di decorrenza di tale registrazione;

b) attestato dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) comprovante il numero dei redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro. Tale attestato dovrà contenere i nominativi dei redattori e, per ognuno di essi, il periodo di vigenza del rapporto di lavoro;

c) copia dei documenti contabili comprovanti l'esistenza, per l'intero anno cui si riferisce la domanda di contributi, di abbonamenti con non meno di quindici quotidiani;

d) dichiarazioni dalle quali risultano il numero dei notiziari pubblicati con il numero delle notizie in essi contenute relativamente all'anno cui si riferiscono i contributi nonché all'anno precedente (1).

Al fine del calcolo dei contributi allega inoltre alla presente domanda una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risultano il numero dei collegamenti per telescrivente ed altri analoghi, il numero dei bollettini giornalieri emessi, le spese di trasmissione, le spese di emissione dei bollettini giornalieri, nonché le spese del personale di redazione (2).

Il sottoscritto dichiara di aver presentato in data . domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa.

Il sottoscritto si impegna a mantenere a disposizione di codesto Servizio editoria, per ogni eventuale verifica, tutto il materiale occorrente per comprovare i dati di cui alle dichiarazioni allegate alla presente domanda.

Per il pagamento il sottoscritto indica il seguente mezzo . . . .

Il sottoscritto fa presente, infine, che il codice fiscale dell'impresa è il seguente . . . . . partita I.V.A. . . . . .

Data, ...

Il legale rappresentante

. . . .

1) I dati dell'anno precedente a quello per cui sono richiesti i contributi non sono necessari per le agenzie che risultino iscritte al tribunale con la qualifica di « agenzia di informazioni per la stampa » da almeno cinque anni.

2) I dati delle dichiarazioni relative agli elementi di calcolo devono riferirsi all'anno per il quale vengono chiesti i contributi.

(3547)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 gennaio 1982.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 1.000 « tipo 1982 ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 18 dicembre 1981, concernente le caratteristiche del biglietto di banca da L. 1.000 « tipo 1982 », che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio « tipo 1968 » emesse nel 1969 ed attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 9-029863 del 28 dicembre 1981, con la quale l'amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il suddetto biglietto da L. 1.000 « tipo 1982 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 1.000 « tipo 1982 » avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto da L. 1.000 « tipo 1982 » è stampato su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene inoltre un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale, inserito nella zona centrale del biglietto.

Il biglietto ha dimensioni di mm 61×112.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: nella parte di sinistra guardando il recto è riportata una testina in chiaroscuro raffigurante l'effige di un uomo anziano che la tradizione e la critica indi-

viduano come Marco Polo; tale effige è tratta da un dipinto, conservato presso la Galleria Doria Pamphili, appartenente a scuola Lombardo Veneta del XIV secolo. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma B.I. compreso tra motivi ornamentali; nella parte di destra guardando il recto sono riprodotti, sempre in filigrana e con effetto di chiaroscuro, cinque elementi geometrici di forma trapezoidale con la base minore rivolta verso l'alto, posizionati in una stessa linea orizzontale secondo spaziature non regolari.

Il biglietto è stampato in offset partendo, per quanto riguarda i principali elementi del recto (ritratto e contrassegno di Stato) e del verso (Palazzo Ducale di Venezia), da originali incisi a mano dello stesso tipo di quelli realizzati per la stampa calcografica.

Il recto reca nella zona a destra lo stesso ritratto di Marco Polo riprodotto in filigrana, stampato con colore grigio verdastro su un fondino di linee orizzontali ondulate di colore giallo aranciato e contornato nella parte superiore e in quella inferiore a destra da un fondino rettilineo dello stesso colore della figura.

Lungo la linea di contorno che delimita la parte inferiore della figura sono stampati il nome del bozzettista G. SAVINI INV. e dell'incisore T. CIONINI INC. Nella parte inferiore del fondino rettilineo è stampato su due righe il nome MARCO POLO.

Nella zona a sinistra del ritratto, nella parte superiore del biglietto, è stampata la scritta LIRE MILLE, mediante combinazioni di due colori, rispettivamente bleu violaceo e giallo aranciato per la scritta LIRE e grigio verdastro e bleu violaceo per la scritta MILLE; al di sotto della parola MILLE è stampata con colore grigio verdastro la scritta PAGABILI A VISTA AL PORTATORE. Nella parte inferiore del biglietto è stampata la scritta BANCA D'ITALIA, realizzata con due colori, grigio verdastro e bleu violaceo.

Nella zona al di sotto della scritta LIRE è impresso, con lo stesso procedimento usato per il ritratto, in colore grigio verdastro il contrassegno di Stato su un fondino rigato di colore giallo aranciato e nella zona immediatamente al di sotto del contrassegno è stampata, in posizione verticale, la cifra 1000. Questa ultima è realizzata, per quel che concerne le cifre zero, con triplice linea e con altrettanti colori, rispettivamente grigio verdastro per la linea esterna, giallo aranciato per la linea mediana e bleu violaceo per quella interna; la cifra 1 è stampata con duplice linea e con i colori grigio verdastro e giallo aranciato.

Nella parte inferiore della zona riservata alla figura di Marco Polo riprodotta in filigrana sono impresse le firme del governatore e del cassiere, sormontate dalle relative diciture.

La stampa del recto è completata da un fondino che comprende l'intera superficie del biglietto, ad eccezione della zona riservata alla figura in filigrana, realizzato con tre colori il cui intreccio produce una tonalità che va dal rosso violaceo nei bordi al giallo aranciato nella parte centrale del biglietto. Detto fondino costituisce un motivo ornamentale il cui disegno è ispirato a quello di una stoffa veneziana con decorazioni a racemi e draghi del sec. XIV.

Il verso reca una veduta prospettica del Palazzo Ducale di Venezia. La base dell'edificio è posizionata nello stesso senso del lato minore del biglietto nella parte opposta a quella riservata alla figura in filigrana e la facciata si sviluppa in altezza verso la parte centrale del biglietto.

La stampa della facciata del palazzo è realizzata con tre colori ed in particolare il portico, le logge e le finestre sono stampati con colore grigio verdastro mentre la parete piena assume una tonalità di grigio rosato per effetto della combinazione dei colori verde chiaro e bruno rossastro. Quest'ultimo colore è relativo al fondino rettilineo che interessa tutto il disegno dell'edificio ad eccezione delle colonne e dei rosoni.

Nella parte del biglietto sovrastante la facciata del palazzo è impressa la cifra 1000 che è realizzata, analogamente a quella stampata nel recto, con triplice linea e con colori grigio verdastro, verde chiaro e bruno rossastro per quel che concerne gli zeri — che risultano in perfetto registro con le corrispondenti cifre del recto — e con la linea duplice e con colori grigio verdastro e verde chiaro per quel che concerne la cifra 1.

Nella parte sottostante la base dell'edificio sono stampati con colore grigio verdastro il nome dell'incisore A. CANFARINI INC. e nello spazio inferiore privo di fondino gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto. I decreti ministeriali di creazione del biglietto sono rappresentati in codice da una delle lettere della combinazione alfanumerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto.

Detta combinazione di lettere e cifre è stampata con colore nero lungo il bordo del lato maggiore del biglietto in due posizioni tra loro allineate.

Lungo il bordo del lato maggiore del biglietto, nella parte opposta a quella della numerazione, sono stampate su una stessa linea, con colore grigio verdastro le comminatorie penali LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI e la scritta OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA.

Lungo il bordo del lato minore del biglietto nella parte riservata alla figura in filigrana è impresso un elemento cromatico costituito da linee di diversa lunghezza stampate alternativamente con i due colori bruno rossastro e verde bluastro e intramezzate da un sottile motivo ornamentale prodotto dall'intreccio dei due colori sopra menzionati.

Art. 2.

Sul recto del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato — in offset ed in colore grigio verdastro su un fondino rigato di colore giallo aranciato — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3548)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1734/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP.

Regolamento (CEE) n. 1735/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 1736/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3804/81 che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1982).

Regolamento (CEE) n. 1737/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativo alla proroga ed alla modifica del regolamento (CEE) n. 3746/81 che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con Cipro dopo il 31 dicembre 1981.

Regolamento (CEE) n. 1738/82 del Consiglio, del 28 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72, per quanto riguarda i ritiri preventivi delle mele e delle pere.

Pubblicati nel n. L 190 *del* 1° *luglio* 1982.

(179/C)

Regolamento (CEE) n. 1739/82 della commissione, del 1° luglio 1982, che modifica gli importi compensativi monetari per i prodotti lattiero-caseari.

Pubblicato nel n. L 194 *del* 3 *luglio* 1982.

(180/C)

Regolamento (CEE) n. 1740/82 della commissione, del 1° luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1741/82 della commissione, del 1° luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1742/82 della commissione, del 1° luglio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1743/82 della commissione, del 28 giugno 1982, relativo alla fornitura di frumento duro alla Somalia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1744/82 della commissione, del 1° luglio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Regolamento (CEE) n. 1745/82 della commissione, del 1° luglio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1746/82 della commissione, del 1° luglio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1747/82 della commissione, del 1° luglio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1748/82 della commissione, del 1° luglio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1749/82 della commissione, del 1° luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 563/82 della commissione, del 10 marzo 1982, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 67 dell'11 marzo 1982.

Pubblicati nel n. L 192 *del* 2 *luglio* 1982.

(181/C)

Regolamento (CEE) n. 1750/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare per il periodo di consegna 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1751/82 della commissione, del 2 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1752/82 della commissione, del 2 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1753/82 della commissione, del 1° luglio 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2307/79 e (CEE) n. 356/80 per quanto concerne la vendita del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1754/82 della commissione, del 1° luglio 1982, relativo ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importate dalla Cecoslovacchia, in base ad accordo nel 1982 e che modifica il regolamento (CEE) n. 19/82.

Regolamento (CEE) n. 1755/82 della commissione, del 2 luglio 1982, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1756/82 della commissione, del 2 luglio 1982, che fissa i prezzi d'acquisto all'intervento nel settore delle carni bovine validi a decorrere dal 16 agosto 1982, modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 ed abroga il regolamento (CEE) n. 1241/82.

Regolamento (CEE) n. 1757/82 della commissione, del 2 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1581/81 relativo alle modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

Regolamento (CEE) n. 1758/82 della commissione, del 2 luglio 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1107/68 e (CEE) n. 2496/78 per quanto riguarda il livello degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone.

Regolamento (CEE) n. 1759/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal regolamento (CEE) numero 1190/82 ai piccoli produttori di latte.

Regolamento (CEE) n. 1760/82 della commissione, del 2 luglio 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1761/82 della commissione, del 2 luglio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1762/82 della commissione, del 2 luglio 1982, che proroga per la quarta volta la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per le radici di manioca.

Regolamento (CEE) n. 1763/82 della commissione, del 2 luglio 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1764/82 della commissione, del 2 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 193 *del* 3 *luglio* 1982.

(182/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento n. 14/1982, riguardante i prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Amboclorin - Simes			*Amboclorin* - Simes		
25 cps	16795	1.585	25 cps	16795	2.550
Antispasmina colica - Recordati			*Antispasmina Colica* - Recordati		
fte 30 pil	02918.1	1.850	fte 30 pil	02918.1	2.100
Enterocolina - Cesalfarma			*Enterocolina* - Sit		
norm 10 cpr	08865.A	1.100	Revocata		
scir 100 ml	08865	1.345	scir 100 ml	08865	1.345
25 cpr	08865.A1	1.630	25 cpr	08865.A1	1.630
Linfolysin - Ism			*Linfolysin* - Ism		
50 conf	12821	2.145	50 conf	12821	3.415
Mielucin - Simes			*Mielucin* - Simes		
20 cps	10262	1.360	20 cps	10262	2.135
Misulban - Ism			*Misulban* - Ism		
30 disc 2 mg	10284	1.420	30 disc 2 mg	10284	2.345
Orudis - Farm. Erba			*Orudis* - Farm. Erba		
6 f 50 mg + 6 f	23183.C	3.225	6 f 50 mg + 6 f	23183.C	4.250
Pancreom - Farmades			*Pancreon* - Farmades		
compositum 100 conf	07288.A	5.310	compositum 100 conf	07288.A	5.310
Vaccino antivaiol Lancy-Vaxina - Berna			*Vaccino Antivaiol Lancy-Vaxina* - Berna		
liof 3 dosi	07937	930	3 dosi	07937	930

SPECIALITÀ DA INCLUDERE

	Numero di registrazione	Prezzo
Doxina - Ibp-Pavia		
sosp scir 20 ml 200 mg	21818.A	1.155
Bio-Wunder - Beta		
fl + f 16 ml	19417	1.810

(3480)

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, concernente la rettifica del provvedimento numero 14/1982, riguardante i prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, pag. 4312, ove è scritto: « *Neurocor* - *Consor.* naz. », leggasi: « *Neuroton* - *Consorz.* naz. ».

(3494)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.P. - Industria costruzioni prefabbricati, con sede in Uta (Cagliari), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irt-Firt, con sede legale e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 novembre 1981 al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società U.S.M. Italia Co di Bollate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*),

della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3529)

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, sede centrale di Firenze.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, sede centrale di Firenze, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(3529-bis)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di insegnamenti presso l'Università di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia (corso di laurea in storia) sono vacanti gli insegnamenti di:

Indirizzo antico:

archeologia;
storia del cristianesimo antico;
epigrafia e antichità greche;
storia della filosofia antica.

Indirizzo medioevale:

paleografia latina e diplomatica;
letteratura umanistica.

Indirizzo moderno:

storia dell'agricoltura;
storia della lingua italiana;
antropologia.

Indirizzo contemporaneo:

storia d'Italia nel secolo XX;
metodologie sociologiche;
letteratura italiana contemporanea;
filosofia della scienza,

alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1982/83.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1982 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che non siano assegnati alla facoltà per le stesse discipline docenti di ruolo.

(3483)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:

tecnologia generale dei materiali
calcolo elettronico;
campi elettromagnetici e circuiti;
energetica.

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:

storia dei partiti e dei movimenti politici;
diritto romano.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di magistero:

storia contemporanea.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:

tecnica industriale e commerciale.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia moderna.

Facoltà di scienze politiche:

diritto internazionale pubblico.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

algebra;
ricerca operativa e gestione aziendale;
metodi per il trattamento dell'informazione.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica terrestre (geofisica).

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di lettere e filosofia:

storia della filosofia moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto regionale.

Facoltà di lettere e filosofia:

grammatica greca e latina.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:

Filologia romanza.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia teorica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3497)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione alla società « Fidis - Compagnia fiduciaria italo-svizzera », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 3 luglio 1982, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Fidis - Compagnia fiduciaria italo-svizzera », in Roma.

(3504)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 14 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1394,45	1394,45	—	1394,45	1394,50	1394,40	1394,55	1394,45	1394,45	1394,45
Dollaro canadese	1096,70	1096,70	—	1096,70	1096 —	1096,60	1096,55	1096,70	1096,70	1096,70
Marco germanico	558,90	558,90	—	558,90	558,80	558,80	559 —	558,90	558,90	558,90
Fiorino olandese	506,61	506,61	—	506,61	506,75	506,60	506,75	506,61	506,61	506,60
Franco belga	29,3180	29,3180	—	29,3180	29,30	29,30	29,3190	29,3180	29,3180	29,30
Franco francese	201,12	201,12	—	201,12	201,20	201,10	201,10	201,12	201,12	201,10
Lira sterlina	2404,60	2404,60	—	2404,60	2406 —	2404,50	2405,80	2404,60	2404,60	2404,60
Lira irlandese	1922,90	1922,90	—	1922,90	1924 —	—	1924 —	1922,90	1922,90	—
Corona danese	161,57	161,57	—	161,57	161,60	161,55	161,54	161,57	161,57	161,55
Corona norvegese	218,45	218,45	—	218,45	218,35	218,40	218,39	218,45	218,45	218,45
Corona svedese	226,24	226,24	—	226,24	226,20	226,25	226,30	226,24	226,24	226,25
Franco svizzero	655,90	655,90	—	655,90	656 —	655,80	655,70	655,90	655,90	655,90
Scellino austriaco	79,386	79,386	—	79,386	79,40	79,40	79,436	79,386	79,386	79,40
Escudo portoghese	16,45	16,45	—	16,45	16,40	16,40	16,60	16,45	16,45	16,45
Peseta spagnola	12,416	12,416	—	12,416	12,40	12,40	12,416	12,416	12,416	12,40
Yen giapponese	5,434	5,434	—	5,434	5,45	5,42	5,437	5,434	5,434	5,43
E.C.U.	1321,92	1321,92	—	1321,92	—	—	1321,92	1321,92	1321,92	—

Media dei titoli del 14 luglio 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	42,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,850
» 5,50 % » » 1969-84	84,225
» 6 % » » 1970-85	81,650
» 6 % » » 1971-86	76,150
» 6 % » » 1972-87	76,900
» 9 % » » 1975-90	72,725
» 9 % » » 1976-91	69,825
» 10 % » » 1977-92	77,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	67,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	64,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,175
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,875
» » » » 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,900
» » » » 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	99,975
» » » » 1- 9-1981/83	100,325
» » » » 1-10-1981/83	99,675
» » » » 1-11-1981/83	99 —
» » » » 1-12-1981/83	98,550
» » » » 1- 3-1981/84	98,550
» » » » 1- 4-1981/84	98,900
» » » » 1- 6-1981/84	98,600
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,200
» » » 18 % 1- 7-1983	99,900
» » » 12 % 1-10-1983	91,250
» » » 12 % 1- 1-1984	89,650
» » » 12 % 1- 4-1984	87,750
» » » 12 % 1-10-1984	85,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1982

Valuta	
Dollaro USA	1394,50
Dollaro canadese	1096,625
Marco germanico	558,95
Fiorino olandese	506,68
Franco belga	29,3185
Franco francese	201,11
Lira sterlina	2405,20
Lira irlandese	1923,45
Corona danese	161,555
Corona norvegese	218,42
Corona svedese	226,27
Franco svizzero	655,80
Scellino austriaco	79,411
Escudo portoghese	16,525
Peseta spagnola	12,416
Yen giapponese	5,4355
E.C.U.	1321,92

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 15 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1394,95	1394,95	—	1394,95	1395 —	1395 —	1395,05	1394,95	1394,95	1394,95
Dollaro canadese	1099,10	1099,10	—	1099,10	1096 —	1098,50	1098,75	1099,10	1099,10	1099,10
Marco germanico .	558,78	558,78	—	558,78	558,82	558,75	558,75	558,78	558,78	558,80
Fiorino olandese .	506,66	506,66	—	506,66	506,75	506,70	506,70	506,66	506,66	506,65
Franco belga .	29,324	29,324	—	29,324	29,30	29,30	29,328	29,324	29,324	29,30
Franco francese	201,03	201,03	—	201,03	201,20	200,95	200,90	201,03	201,03	201 —
Lira sterlina .	2404,10	2404,10	—	2404,10	2406 —	2404,70	2405,35	2404,10	2404,10	2404,10
Lira irlandese	1923,50	1923,50	—	1923,50	1924 —	—	1925,50	1923,50	1923,50	—
Corona danese .	161,64	161,64	—	161,64	161,60	161,60	161,65	161,64	161,64	161,65
Corona norvegese .	218,49	218,49	—	218,49	218,35	218,45	218,48	218,49	218,49	218,45
Corona svedese .	226,53	226,53	—	226,53	226,20	226,50	226,45	226,53	226,53	226,55
Franco svizzero .	654,78	654,78	—	654,78	656 —	655 —	655,23	654,78	654,78	654, 80
Scellino austriaco .	79,341	79,341	—	79,341	79,40	79,30	79,372	79,341	79,341	79,35
Escudo portoghese	16,41	16,41	—	16,41	16,40	16,50	16,55	16,41	16,41	16,40
Peseta spagnola .	12,395	12,395	—	12,395	12,40	12,40	12,385	12,395	12,395	12,40
Yen giapponese .	5,445	5,445	—	5,445	5,40	5,43	5,443	5,445	5,445	5,44
E.C.U. .	1321,62	1321,62	—	1321,62	—	—	1321,62	1321,62	1321,62	—

Media dei titoli del 15 luglio 1982

Rendita 5 % 1935 .	43 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	91,900
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	84,225
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	79,525
» 6 % » » 1970-85 .	76,150
» 6 % » » 1971-86 .	76,900
» 6 % » » 1972-87 .	72,725
» 9 % » » 1975-90 .	69,725
» 9 % » » 1976-91 .	77,250
» 10 % » » 1977-92 .	65,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	65,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	90,175
» » » Ind. 1- 8-1980/82 .	99,875
» » » » 1-10-1979/82 .	99,725
» » » » 1-10-1980/82 .	99,900
» » » » 1-12-1980/82 .	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83 .	100,125
» » » » 1-10-1980/83 .	100,050
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,125
» » » » 1-10-1981/83 .	99,575
» » » » 1-11-1981/83 . .	98,975
» » » » 1-12-1981/83 .	98,650
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,625
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,550
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,650
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983 .	98,225
» » » 18 % 1- 7-1983 . .	99,900
» » » 12 % 1-10-1983 . .	91,225
» » » 12 % 1- 1-1984	89,725
» » » 12 % 1- 4-1984	87,925
» » » 12 % 1-10-1984	86,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . .	82,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1982

Dollaro USA .	1395 —
Dollaro canadese .	1098,250
Marco germanico .	558,765
Fiorino olandese .	506,68
Franco belga .	29,326
Franco francese	200,965
Lira sterlina	2404,725
Lira irlandese	1924,50
Corona danese . . .	161,645
Corona norvegese	218,485
Corona svedese .	226,49
Franco svizzero .	655,005
Scellino austriaco .	79,356
Escudo portoghese	16,48
Peseta spagnola .	12,39
Yen giapponese . .	5,444
E.C.U. .	1321,62

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Monza
(Manifestazione 27 giugno 1982)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 27 giugno 1982 ed esito del « Gran premio della lotteria di Monza » svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine dalla prima alla terza nel « Gran premio della lotteria di Monza » svoltosi il 27 giugno 1982 all'autodromo di Monza aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie AZ n. 76336:
L. 500 milioni abbinato all'autovettura n. 89;

2) Biglietto serie R n. 14731:
L. 250 milioni abbinato all'autovettura n. 6;

3) Biglietto serie AB n. 19862:
L. 100 milioni abbinato all'autovettura n. 95.

B) Premi di seconda categoria di L: 25.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

	Bigl. serie	n.		Bigl. serie	n.
1)	Bigl. serie B	n. 85021	14)	Bigl. serie AC	n. 17518
2)	» » B	» 97096	15)	» » AE	» 97212
3)	» » C	» 42300	16)	» » AF	» 45086
4)	» » I	» 13118	17)	» » AL	» 48877
5)	» » I	» 61451	18)	» » AP	» 50823
6)	» » I	» 79907	19)	» » AZ	» 09237
7)	» » L	» 58926	20)	» » AZ	» 23215
8)	» » M	» 85300	21)	» » BB	» 31064
9)	» » O	» 35377	22)	» » BE	» 81995
10)	» » O	» 73517	23)	» » BG	» 56303
11)	» » S	» 37796	24)	» » BO	» 31419
12)	» » AB	» 53723	25)	» » BO	» 32890
13)	» » AB	» 86638			

C) Premi di terza categoria di L. 15.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

	Bigl. serie	n.		Bigl. serie	n.
1)	Bigl. serie B	n. 31460	16)	Bigl. serie AE	n. 17582
2)	» » I	» 47332	17)	» » AE	» 91234
3)	» » I	» 59268	18)	» » AE	» 97966
4)	» » I	» 71722	19)	» » AG	» 46852
5)	» » L	» 18697	20)	» » AL	» 34780
6)	» » L	» 76722	21)	» » AL	» 83930
7)	» » O	» 15126	22)	» » AN	» 08636
8)	» » P	» 32047	23)	» » AQ	» 49809
9)	» » P	» 86001	24)	» » AV	» 05445
10)	» » S	» 09446	25)	» » AZ	» 53420
11)	» » T	» 27499	26)	» » BD	» 79122
12)	» » V	» 11869	27)	» » BE	» 42417
13)	» » AA	» 26046	28)	» » BG	» 38006
14)	» » AB	» 44654	29)	» » BG	» 68597
15)	» » AB	» 51415	30)	» » BL	» 39179

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie AZ n. 76336 L. 4.000.000;
2) Biglietto serie R n. 14731 L. 2.000.000;
3) Biglietto serie AB n. 19862 L. 1.000.000.

Ai venditori dei 25 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 30 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 250.000 ciascuno.

(3496)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1982, registro n. 18 Difesa, foglio n. 266, è stata conferita croce al valor militare a Coviello Antonio, nato a Roccadaspide (Salerno) il 17 gennaio 1948, appuntato dei carabinieri della legione carabinieri di Salerno. — Autista di autoradio di nucleo operativo e radiomobile, accortosi di una rapina di valori postali, sebbene fatto segno ad improvvisa e proditoria azione di fuoco con conseguente ferimento del suo collega, ingaggiava violento conflitto a fuoco nel corso del quale uno dei quattro banditi rimaneva ucciso. Inseguiva, quindi, gli altri tre che, favoriti dall'oscurità, riuscivano a dileguarsi, abbandonando l'intera refurtiva che veniva recuperata. L'operazione - che si concludeva col sequestro delle armi e di due autovetture usate per la consumazione del delitto e con l'identificazione dei tre fuggitivi, di cui uno già arrestato - riscuoteva l'ammirato plauso di autorità e popolazione. Agro di Salerno, 13 febbraio 1981.

(3449)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Ula-Tirzo e Busachi

Con decreto interministeriale 19 giugno 1982, n. 87, è stato disposto il passaggio, della categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, degli immobili denominati: « ex batterie contraeree » in località « Su Fossau » (mq 7733,52) e in località « Pitzuri » (mq 11.150), censiti nel catasto del comune di Ula-Tirzo (Oristano) rispettivamente al foglio 5, mappale 170 e 175 e al foglio 8, mappale n. 63; « ex batteria contraerea » in località « Su Craboru » (mq 35.920) (Oristano), censita al foglio 5, mappale 45 nel catasto del comune di Busachi (Oristano).

(3450)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Ponteranica

Con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 1982, n. 17312, resa esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le varianti al piano regolatore generale del comune di Ponteranica (Bergamo) adottate con deliberazione consiliare 14 marzo 1980, n. 53.

(3487)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Lograto

Con decreto del Presidente della giunta regionale 18 maggio 1982, n. 1041, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune di Lograto (Brescia).

Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche.

(3453)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della cooperativa « A.P.I. » - Soc. coop. a r.l., in Trieste

Con deliberazione 29 giugno 1982, n. 2891, la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo di ulteriori sei mesi il mandato conferito al prof. rag. William Omari, con studio in Trieste, via San Francesco n. 14, per la gestione commissariale della cooperativa « A.P.I. » Soc. coop. a r.l., in Trieste.

(3454)

Scioglimento d'ufficio della cooperativa agricola di produzione e consumo di Ovaro - Soc. coop. a r.l., con nomina di commissario liquidatore.

Con deliberazione 29 giugno 1982, n. 2890, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa agricola di produzione e consumo di Ovaro - Società coop. a r.l., in Ovaro (Udine), ed ha nominato commissario liquidatore il per. ind. Marco Agostinis, residente ad Arta Terme, via Fontana n. 47.

(3455)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di tisiologia e malattie apparato respiratorio (esigenze 1ª cattedra) posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3513)

REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6, IN L'AQUILA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso-astanteria e guardia medica presso l'ospedale civile « S. Salvatore » di L'Aquila.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso-astanteria e guardia medica presso l'ospedale civile « S. Salvatore » di L'Aquila.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(498/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(495/S)

OSPEDALI « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(497/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 194 del 16 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.C.T.M. - Azienda del consorzio trasporti « Muson », in Castelfranco Veneto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di prima.

Azienda municipalizzata del gas di Mortara: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale pisana n. 12, in Pisa: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di muratore, meccanico, operaio addetto al forno inceneritore, idraulico, elettricista e falegname.

Ospedale ortopedico « E. Albanese » Ospedale provinciale, in Palermo: Concorso pubblico, per esami, a posti di autista di autoambulanza.

Ospedale generale di zona di S. Agata Militello: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

Unità socio sanitaria locale n. 30, in Seriate: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale e infermiere generico presso il presidio ospedaliero di Calcinate; a posti di infermiere generico presso il presidio ospedaliero di Trescore B. e capo sala da assegnare alle attività didattiche.

Regione Piemonte - Unità sanitarie locale n. 70, in Alessandria: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di capo servizio operai pulizia, operaio centrale termica, cuoco, dispensiere, operaio addetto refettorio ricoverati, aiuto magazziniere, programmatore C.E.D., psicologo logopedista, vigile sanitario, capo sala, fisioterapista e assistente sanitaria visitatrice.

Ospedale maggiore di Milano: Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di capo sala e tecnico di radiologia.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1982, n. **20**.
Contributi in conto capitale alle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 12 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 7 della legge 24 luglio 1973, n. 26, modificato dall'articolo 16 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 55 è abrogato.

Restano in vigore le norme del titolo III del regolamento regionale 20 agosto 1973, n. 1, di applicazione della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, che non contrastino con le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Alle singole imprese artigiane è concesso un contributo in conto capitale per nuovi insediamenti o trasferimenti in zone depresse, montane, in aree insufficientemente sviluppate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, o comprese nei piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 63, comma quarto lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per nuovi insediamenti si intendono quelli realizzati da imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo, siano iscritte da non oltre un anno all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresì ammessi a contributi gli ampliamenti immobiliari connessi a iniziative di integrale ristrutturazione e ammodernamento aziendale purchè per lo stesso immobile non siano state presentate, nei tre anni precedenti la data della domanda, altre richieste di contributo in conto capitale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo è concesso per:

a) l'acquisto dell'area e relativa urbanizzazione;

b) l'acquisto o la costruzione di immobili;

c) l'acquisto di macchinari ed attrezzature;

d) la realizzazione di opere e di impianti necessari al raggiungimento degli scopi dell'impresa.

Possono essere ammesse a contributo anche le opere e le iniziative già realizzate la cui documentazione di spesa abbia una data compresa nei sei mesi precedenti a quella di presentazione della domanda.

Non sono ammesse a contributo le iniziative di importo complessivo inferiore a L. 3.000.000.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 sono concessi:

1) nella misura del 20 per cento della spesa ammissibile se gli investimenti riguardano le iniziative di cui ai punti *a*) e *b*) o, congiuntamente a queste, anche le iniziative di cui ai punti *c*) e *d*). Il contributo non può comunque superare la somma di L. 30.000.000;

2) nella misura del 15 per cento della spesa ammissibile se gli investimenti riguardano unicamente le iniziative di cui ai punti *c*) e *d*). Il contributo non può comunque superare la somma di L. 20.000.000.

Qualora le iniziative siano realizzate mediante operazione di locazione finanziaria la Regione può concedere i contributi di cui al comma precedente sul valore dei beni oggetto della locazione.

Sulla parte di investimento pari al contributo regionale di cui alla presente legge non può essere richiesto alcun altro contributo o agevolazione statale o regionale.

Art. 4.

La domanda di contributo deve essere presentata alla giunta regionale e deve contenere:

a) la descrizione delle opere e delle iniziative per le quali si richiede il contributo nonchè l'importo del relativo investimento suddiviso tra area, immobili, macchinari ed attrezzature;

b) le fonti di copertura dell'investimento indicando in particolare i finanziamenti agevolati ed i contributi in conto capitale;

c) la dichiarazione che la domanda è conforme alla prescrizione di cui all'art. 3, terzo comma.

Alla domanda di contributo relativa a investimenti immobiliari devono essere allegati:

1) il computo metrico estimativo e, per le opere ancora da iniziare o in fase di realizzazione, la data di inizio e il termine presumibile di ultimazione dei relativi lavori;

2) la concessione ad edificare rilasciata dal comune e il relativo progetto;

3) la certificazione rilasciata dal comune dalla quale risulti che l'area prescelta per il nuovo insediamento è compresa in zona dichiarata depressa o montana ai sensi della legislazione vigente ovvero in un piano, regolarmente approvato, di aree destinate, ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed all'art. 63, comma quarto lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In caso di trasferimento, ampliamento o ristrutturazione aziendale deve essere altresì allegato alla domanda il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane. In caso di costituzione di nuova impresa tale certificato deve essere presentato prima della liquidazione del contributo.

I richiedenti sono inoltre tenuti a fornire alla Regione ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo, da presentarsi entro un mese dalla data della richiesta; trascorso tale termine la domanda si intende rinunciata.

Art. 5.

La giunta regionale, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 8 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, concede il contributo sulla base della spesa ritenuta ammissibile stabilendo, se del caso, modalità, condizioni o vincoli cui deve essere subordinata la liquidazione del contributo.

Art. 6.

Il contributo viene revocato, con le modalità di cui all'articolo 5, in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.

Comportano la revoca, di cui al comma precedente e la restituzione del contributo già erogato:

a) l'alienazione degli immobili entro cinque anni dal pagamento del contributo; tale termine è ridotto a tre anni per l'alienazione dei macchinari e delle attrezzature;

b) nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 3 la mancata realizzazione, per qualsiasi motivo, della causa del contratto di locazione finanziaria;

c) la cancellazione dell'impresa dall'albo provinciale delle imprese artigiane entro tre anni dal pagamento del contributo, salvo che la cancellazione avvenga a causa della morte o dell'invalidità permanente del beneficiario nonchè del passaggio dell'impresa al settore dell'industria.

In via eccezionale la giunta regionale può autorizzare, su richiesta motivata del beneficiario, le alienazioni prima dei termini di cui alla lettera *a*), la risoluzione del contratto di cui alla lettera *b*), nonchè deroghe all'obbligo di restituzione nei casi previsti alla lettera *c*).

La somma da restituire comprende il capitale erogato e gli interessi legali dal momento del pagamento a quello della richiesta di restituzione.

Al recupero delle somme già erogate si provvede, ove necessario, con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Coloro che incorrono nella revoca del contributo non possono presentare nuova domanda ai sensi della presente legge per un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 7.

In sede di prima applicazione della presente legge sono considerate valide ai fini dell'ammissione al contributo anche le domande già presentate a partire dal 1° gennaio 1981 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

utilizzazione di quota pari a L. 160.000.000 del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali» iscritto al cap. 9010 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42;

soppressione dello stanziamento di L. 140.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 7800 «Contributi a favore delle imprese artigiane» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982;

istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 del cap. 7810 «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane che si insediano in zone depresse, montane, in aree insufficientemente sviluppate o comprese nei piani destinati ad insediamenti produttivi» con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza e lire 140.000.000 in termini di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 aprile 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1982, n. 21.

Interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e della ricerca scientifica finalizzata al settore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 12 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce ed incentiva le attività di lavorazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e promuove, ai sensi dell'art. 4, quinto comma dello statuto, lo sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca stessa.

Art. 2.

Per conseguire le finalità indicate all'art. 1 la Regione concede contributi in conto capitale per le seguenti iniziative:

a) costruzione, acquisto ed ampliamento di opere, impianti ed attrezzature per la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca;

b) costruzione, acquisto ed ampliamento di opere, impianti ed attrezzature per la depurazione dei molluschi eduli;

c) acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione dei prodotti della pesca;

d) ricerca scientifica applicata alla pesca volta ad una più approfondita conoscenza dell'habitat e del ciclo biologico delle singole specie ed alla individuazione delle quote e della intensità ottimale dei prelievi.

Art. 3.

Possono beneficiare dei contributi previsti all'art. 2:

1) pescatori singoli per le iniziative di cui alla lettera *c*);

2) cooperative e consorzi di pescatori, anche di secondo grado, per le iniziative di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*);

3) istituti di ricerca scientifica ed istituti universitari per le iniziative di cui alla lettera *d*).

Art. 4.

Le domande di contributo devono pervenire alla giunta regionale entro il trenta aprile di ogni anno corredate da:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa;

b) piano finanziario e preventivo o documentazione di spesa;

c) progetto tecnico e computo metrico estimativo limitatamente alle iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2.

La documentazione relativa alla spesa effettuata non potrà avere data anteriore di oltre sei mesi da quella di presentazione della domanda di contribuzione.

Art. 5.

La giunta regionale provvede annualmente, nei limiti dello stanziamento di bilancio, all'assegnazione dei contributi privilegiando le iniziative che:

a) assicurino la più ampia affidabilità dei prodotti della pesca e dei molluschi eduli sotto il profilo dell'igiene alimentare;

b) favoriscano una efficiente organizzazione e l'economicità della gestione delle aziende interessate;

c) prevedano l'impiego di tecnologie avanzate ed in particolare di impianti ed attrezzature volte ad un razionale uso dell'energia e dall'impiego di fonti energetiche rinnovabili.

Con il provvedimento di concessione del contributo la giunta regionale:

1) determina l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile;

2) formula eventuali prescrizioni per una più funzionale realizzazione dell'iniziativa;

3) fissa i tempi di attuazione della stessa;

4) indica le modalità di erogazione del contributo.

Non sono ammesse a contributo iniziative che abbiano già beneficiato di sovvenzioni a carico della Regione se non per la ricerca scientifica.

Art. 6.

I contributi assegnati ai sensi della presente legge non possono superare i seguenti valori percentuali della spesa ritenuta ammissibile per ciascuna iniziativa di cui all'art. 2:

10 per cento per le iniziative di cui alla lettera *a*);

30 per cento per le iniziative di cui alla lettera *b*);

20 per cento per le iniziative di cui alla lettera *c*);

80 per cento per le iniziative di cui alla lettera *d*).

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a L. 800.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimenti per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 dei seguenti capitoli:

8050 «Contributi in conto capitale per le attività della pesca» con lo stanziamento di L. 760.000.000 in termini di competenza;

8055 «Contributi in conto capitale per le iniziative di ricerca scientifica applicata alla pesca» con lo stanziamento di L. 40.000.000 in termini di competenza.

Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

Art. 8.

Norma transitoria

I contributi sono concessi per iniziative intraprese dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Limitatamente alle iniziative di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 e con riferimento allo stanziamento per l'anno 1981, in deroga a quanto disposto al comma precedente, i contributi possono essere concessi anche per iniziative intraprese dopo il 1° gennaio 1978; in tal caso le domande di contributo devono pervenire alla giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione il termine di cui all'art. 4 scade il novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 aprile 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1982, n. **22.**

Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 12 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

La presente legge, in attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, disciplina il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata, di seguito indicati soggetti attuatori, fra le seguenti categorie di operatori:

a) enti pubblici, ivi compresi i comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari;

b) cooperative di abitazione a proprietà individuale e a proprietà indivisa e loro consorzi;

c) imprese di costruzione e loro consorzi;

d) privati che intendono recuperare immobili di loro proprietà destinati ad abitazione.

Art. 2.

Procedure per la scelta dei soggetti attuatori

Le procedure per la scelta dei soggetti attuatori riguardano i seguenti tipi di interventi:

a) nuova costruzione da affidare ad enti pubblici;

b) nuova costruzione da affidare a cooperative di abitazione o ad imprese;

c) recupero da affidare ai privati proprietari, a cooperative e ad imprese;

d) recupero da affidare ad enti pubblici.

I soggetti attuatori degli interventi di cui alle lettere *a*) e *d*) vengono individuati dalla Regione in sede di formazione del progetto biennale regionale di intervento.

I soggetti attuatori di cui alle lettere *b*) e *c*) vengono individuati mediante concorsi banditi separatamente per tipo di intervento e, limitatamente alla lettera *b*), per categoria di operatori.

I concorsi per la selezione dei soggetti attuatori sono banditi per interventi definiti in tutte le loro caratteristiche sulla base del programma quadriennale regionale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, e del progetto biennale regionale di intervento, per le nuove costruzioni.

I concorsi per interventi di nuova costruzione localizzati nel programma quadriennale regionale ai sensi della legge regionale sulle procedure in materia di edilizia residenziale, possono essere indetti qualora i comuni sede degli interventi abbiano dato attuazione a tutti gli adempimenti previsti dalla legge medesima, ovvero abbiano l'immediata disponibilità di aree idonee prima dell'approvazione del progetto biennale regionale di intervento.

I concorsi sono banditi previo nulla-osta della giunta regionale sulla base delle prescrizioni relative ai concorsi per interventi di nuova costruzione contenute nell'ultimo progetto biennale di intervento approvato.

Titolo II

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE DA AFFIDARE A COOPERATIVE O AD IMPRESE.

Art. 3

Presupposti dei concorsi

I presupposti di ciascun concorso relativo ad interventi di nuova costruzione, indicati nel progetto biennale regionale di intervento, sono:

a) la categoria degli operatori cui gli interventi sono riservati;

b) la localizzazione comunale degli interventi;

c) l'ambito territoriale di utenza;

d) la consistenza degli interventi.

Art. 4.

Oggetto dei concorsi

Costituisce oggetto di concorso ogni intervento di nuova costruzione da affidare a cooperative o ad imprese previsto dal progetto biennale regionale di intervento.

Ogni intervento deve essere definito nei suoi aspetti urbanistici, edilizi ed amministrativi essenziali e deve indicare:

a) l'ubicazione dell'area interessata dall'intervento;

b) il quadro degli indirizzi e dei vincoli urbanistici da rendere operanti nell'area stessa;

c) la consistenza dell'intervento e le sue eventuali articolazioni e le specificazioni edilizie quali le caratteristiche dimensionali e tipologiche degli alloggi e dell'organismo abitativo, le caratteristiche costruttive e prestazionali; le eventuali attrezzature da inserire;

d) le caratteristiche geomorfologiche dell'area di intervento documentata a mezzo di rilievi del terreno e di sondaggi geotecnici;

e) gli oneri per la concessione in diritto di superficie o per la cessione in proprietà delle aree di intervento;

f) le opere e gli oneri di urbanizzazione a carico dell'intervento;

g) le clausole vincolanti da rispettare nella stipulazione delle convenzioni;

h) le clausole speciali riguardanti le caratteristiche del soggetto attuatore ove previste dal progetto biennale regionale di intervento.

Art. 5.

Obiettivi dei concorsi

Attraverso i concorsi per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di nuova costruzione, la Regione intende perseguire:

1) obiettivi sociali a favore delle fasce di utenza più deboli, in particolare riconoscendo titoli preferenziali:

a) alle cooperative di abitazione che:

organizzino maggiori quote di domanda abitativa espressa da soci in condizioni di reddito meno agiato;

presentino maggiori livelli di organizzazione;

dimostrino maggiori capacità operative, produttive ed organizzative;

b) alle imprese di costruzione che:

assicurino maggiori livelli di soddisfacimento della domanda abitativa espressa dalle fasce di utenza più deboli;

presentino maggiori capacità produttive, operative ed organizzative ed una maggiore qualificazione in ordine agli obiettivi di riqualificazione produttiva e di industrializzazione del settore edile;

2) obiettivi di qualificazione ambientale e tecnologica dell'intervento, perseguibili tramite il controllo, dei parametri fisico-ambientali, fisico-dimensionali e fisico-prestazionali del complesso insediato, dell'organismo abitativo e dell'alloggio;

3) obiettivi economici di contenimento dei costi globali di intervento.

A tal fine la Regione, in sede di formazione del progetto biennale regionale di intervento, determina i criteri oggettivi di scelta ed i relativi punteggi, validi per il biennio e costituenti parte integrante del bando tipo di concorso di cui all'art. 6.

Art. 6.

Bando di concorso

Per ciascun concorso viene emanato un bando conforme al bando tipo di cui al progetto biennale regionale di intervento.

In particolare il bando di concorso deve specificare oltre alla definizione del tipo di intervento, della categoria di operatori e dell'ambito territoriale di utenza:

a) l'oggetto del concorso come definito all'art. 4;

b) i criteri oggettivi di scelta ed i relativi punteggi previsti all'art. 5, ultimo comma;

c) i requisiti e gli adempimenti per l'ammissibilità di cui agli articoli 22, 23 e 24;

d) le modalità ed i termini per la partecipazione al concorso;

e) la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione. In particolare le cooperative devono presentare la documentazione di cui all'art. 25, punto 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) le procedure di formazione della graduatoria;

g) l'elenco dei documenti che l'operatore designato quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 11, deve esibire per comprovare i requisiti dichiarati, ivi compresa la lettera di impegno a rispettare, in sede di esecuzione dell'intervento, tutti i valori e le specifiche indicate come vincolanti nella domanda nonchè le clausole vincolanti per la convenzione.

Art. 7.

Approvazione dei bandi di concorso

I bandi di concorso devono essere emanati non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del progetto biennale regionale.

Entro dieci giorni dall'esecutività del relativo provvedimento il bando è affisso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune sede dell'intervento e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Della pubblicazione è dato avviso preventivo a mezzo stampa.

I bandi devono essere altresì inviati, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Art. 8.

Presentazione delle domande

I bandi di concorso devono prevedere un termine per la presentazione delle domande non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione o, ove necessario, da quella di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee.

Art. 9.

Predisposizione delle graduatorie. Commissione giudicatrice regionale: composizione e funzionamento

Le graduatorie, provvisoria e definitiva, degli operatori sono predisposte da una Commissione giudicatrice regionale costituita con decreto del presidente della giunta regionale entro quattro mesi dalla data di approvazione di ogni progetto biennale regionale di intervento.

La commissione è composta da:

a) un rappresentante della giunta regionale designato dalla stessa anche al di fuori dei propri componenti, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della sezione regionale dell'ANCI, con funzioni di vice-presidente;

c) tre rappresentanti delle cooperative di abitazione;

d) tre rappresentanti delle imprese di costruzione;

e) due esperti di edilizia residenziale;

f) un dipendente regionale del settore edilizia sociale e residenziale.

Fanno altresì parte della commissione un rappresentante del comune sede dell'intervento oggetto del concorso ed un rappresentante dell'Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente.

Fatta eccezione per i rappresentanti di cui alle lettere *a*) e *b*), per ogni membro della commissione è nominato un supplente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento.

I componenti di cui alle lettere *c*) e *d*) sono designati dalle organizzazioni ed associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale; gli esperti ed il dipendente regionale di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono designati dalla giunta regionale.

Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione giudicatrice si riunisce presso il comune sede dell'intervento. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, la commissione si avvale degli uffici del comune stesso, il quale designa a tal fine un proprio dipendente.

Qualora un unico intervento abbia sede nel territorio di più comuni, questi ultimi designano d'intesa il rappresentante comunale di cui al terzo comma; in tal caso la commissione si riunisce presso il comune con il maggiore numero di abitanti il quale provvede altresì agli adempimenti indicati al comma precedente.

Il presidente della giunta regionale, tenuto conto del numero di concorsi da espletare e del numero delle domande di partecipazione pervenute può costituire più commissioni, aventi ciascuna competenza su di un ambito territoriale determinato.

Agli esperti di cui alla lettera *e*) è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza ammontante a L. 20.000; a tutti i componenti che non siano dipendenti regionali è corrisposto un rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 10.

Compiti della commissione giudicatrice regionale

La commissione giudicatrice regionale provvede per ciascun concorso:

a) all'istruttoria delle domande avvalendosi degli uffici del comune sede dell'intervento;

b) all'assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri oggettivi di scelta definiti nel bando di concorso;

c) alla formazione della graduatoria provvisoria. Detta graduatoria è affissa per cinque giorni consecutivi all'albo pretorio del comune sede dell'intervento: gli interessati possono far pervenire osservazioni alla commissione non oltre i successivi cinque giorni.

La commissione, valutate le osservazioni alla graduatoria provvisoria eventualmente pervenute, predispone la graduatoria definitiva previo eventuale sorteggio per definire la posizione degli operatori aventi identico punteggio.

La graduatoria definitiva viene trasmessa alla giunta regionale ed al comune sede dell'intervento per la pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 11.

Esito dei concorsi e designazione dei soggetti attuatori. Esclusione della graduatoria

Sulla base della graduatoria definitiva, gli operatori collocati in posizione utile sono invitati a presentare entro dieci giorni la documentazione indicata nel bando di concorso ai sensi dell'art. 6, lettera *g*), ai fini della verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e della conseguente dichiarazione dei vincitori.

Sono esclusi dalla graduatoria e sostituiti da coloro che si trovano nelle posizioni immediatamente successive gli operatori che:

a) abbiano rinunciato;

b) non abbiano rispettato il termine di dieci giorni indicato al primo comma;

c) non risultino in possesso dei requisiti quali indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 12.

Designazione dei soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti

Il presidente della giunta regionale, sulla base della dichiarazione dei vincitori di cui all'art. 11, designa i soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti.

In caso di mancata utilizzazione dei finanziamenti il presidente della giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine all'uopo fissato, designa in sostituzione i soggetti attuatori che seguono in graduatoria condizionatamente all'espletamento delle procedure di cui all'art. 11.

Titolo III

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 13.
Presupposti dei concorsi

I presupposti di ciascun concorso relativo ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, indicati nel programma quadriennale regionale, sono:

a) la localizzazione comunale degli interventi;

b) l'ammontare dei finanziamenti;

c) le eventuali indicazioni sui modi di intervento.

Art. 14.
Oggetto dei concorsi

Costituisce oggetto di concorso ogni intervento per edilizia agevolata-convenzionata destinato dal programma quadriennale regionale al recupero del patrimonio edilizio esistente fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 2.

Ogni intervento deve indicare:

a) le porzioni di patrimonio edilizio;

b) il quadro degli indirizzi e dei vincoli urbanistici da rendere operanti negli immobili da recuperare;

c) gli oneri e le opere di urbanizzazione a carico del soggetto attuatore;

d) le clausole vincolanti da rispettare nella stipulazione delle convenzioni;

e) le clausole speciali riguardanti le caratteristiche degli interventi e dei soggetti attuatori ove previsto dal programma quadriennale regionale.

Le porzioni di patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera *a)* sono individuate tenuto conto della verifica dei requisiti di fattibilità eseguita dal comune con le modalità ed i criteri previsti dalla legge regionale sulle procedure in materia di edilizia residenziale.

Art. 15.
Obiettivi dei concorsi

Attraverso i concorsi per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di recupero la Regione intende perseguire:

a) obiettivi sociali a favore delle fasce di utenza più deboli;

b) obiettivi di qualificazione ambientale e tecnologia in relazione a:

1) riqualificazione urbana ed edilizia;

2) funzionalità e coordinamento degli interventi di recupero;

3) rispondenza ai livelli di degrado ed ai tipi di intervento di recupero indicati come prioritari dal programma quadriennale regionale;

c) obiettivi economici di contenimento dei costi globali di intervento e di migliore utilizzazione del patrimonio esistente.

A tal fine la Regione, in sede di formazione del programma quadriennale regionale, determina i criteri oggettivi di scelta ed i relativi punteggi validi per il biennio e costituenti parte integrante del bando di concorso di cui all'art. 16.

Art. 16.
Bando di concorso

Per ciascun concorso viene emanato un bando conforme al bando tipo di cui al programma quadriennale regionale.

In particolare il bando di concorso deve specificare:

a) l'oggetto del concorso, come definito all'art. 14, ivi compresi i requisiti di fattibilità;

b) i requisiti e gli adempimenti per l'ammissibilità di cui agli articoli 22, 23 e 24;

c) i criteri oggettivi per la scelta degli interventi e dei soggetti attuatori ed i relativi punteggi previsti all'art. 15, ultimo comma;

d) le modalità ed i termini per la partecipazione al concorso;

e) la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;

f) le procedure di formazione della graduatoria;

g) l'elenco dei documenti che l'operatore designato quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 21 deve esibire per comprovare i requisiti dichiarati, ivi compresa la lettera di impegno a rispettare in sede di esecuzione dell'intervento tutti i valori e le specifiche indicate come vincolanti nella domanda nonchè le clausole vincolanti per la convenzione.

Art. 17.
Approvazione dei bandi di concorso

I bandi di concorso devono essere emanati non oltre otto mesi dalla data di pubblicazione del programma quadriennale regionale ovvero dalla data in esso indicata.

Entro dieci giorni dall'esecutività del relativo provvedimento il bando è affisso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune sede dell'intervento e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Della pubblicazione è dato avviso preventivo a mezzo stampa.

Art. 18.
Presentazione delle domande

I bandi di concorso devono prevedere un termine per la presentazione delle domande non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 19.
Predisposizione delle graduatorie. Commissione giudicatrice comunale: composizione e funzionamento

Le graduatorie, provvisoria e definitiva, degli operatori sono predisposte da una commissione giudicatrice comunale, nominata entro otto mesi dalla pubblicazione di ogni programma quadriennale regionale e composta da:

a) il sindaco del comune sede dell'intervento o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante dell'istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente;

c) un rappresentante delle cooperative di abitazione;

d) un rappresentante delle imprese di costruzione;

e) un rappresentante della proprietà edilizia;

f) un rappresentante delle organizzazioni degli inquilini ed assegnatari;

g) un esperto di edilizia residenziale.

Per lo svolgimento delle funzioni di segretario la commissione si avvale degli uffici del comune sede dell'intervento il quale designa a tal fine un proprio dipendente.

I componenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* sono designati dalle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale; il componente di cui alla lettera *g)* è nominato su designazioni di associazioni culturali e di ordini professionali competenti in materia. Le designazioni devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta.

Trascorsa quest'ultima data la commissione può essere nominata e validamente riunita con la presenza di almeno quattro componenti.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

All'esperto di cui alla lettera *g)* è corrisposto un gettone di presenza ammontante a L. 20.000; a tutti i componenti è corrisposto un rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

La commissione giudicatrice comunale provvede a tutti gli adempimenti relativi alla formazione delle graduatorie procedendo in conformità all'art. 10.

Art. 20.
Esito dei concorsi

Sulla base della graduatoria definitiva sono indicati i soggetti attuatori dell'intervento ed i finanziamenti integrativi necessari per:

a) assicurare la fattibilità degli interventi di recupero che si trovino in posizione utile nella graduatoria;

b) il trasferimento ed il rialloggiamento temporaneo delle famiglie e la prosecuzione delle attività economiche.

La Regione, sulla base delle indicazioni di cui al primo comma, definisce in sede di progetto biennale di intervento l'ammontare delle agevolazioni creditizie e dei finanziamenti di

edilizia sovvenzionata necessari ad ogni comune per la realizzazione degli interventi di recupero, per il trasferimento ed il riallogiamento temporaneo delle famiglie e per la prosecuzione delle attività economiche.

Gli operatori collocati in posizione utile nella graduatoria, sono invitati a presentare entro venti giorni la documentazione indicata nel bando di concorso ai sensi dell'art. 16, lettera *g)* ai fini della verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e della conseguente dichiarazione dei vincitori.

Sono esclusi dalla graduatoria e sostituiti da coloro che si trovano nelle posizioni immediatamente successive gli operatori che:

a) abbiano rinunciato;

b) non abbiano rispettato il termine di venti giorni previsto al terzo comma del presente articolo;

c) non risultino in possesso dei requisiti quali indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

In caso di sostituzione deve essere verificata la fattibilità dell'intervento complessivo in cui l'operatore è inserito e, ove non sussista, si procede all'esclusione dell'intero intervento e dei relativi operatori e ad una nuova sostituzione.

Art. 21.

Designazione dei soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti

Il presidente della giunta regionale designa, sulla base dell'indicazione dei vincitori di cui all'art. 20, i soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti.

In caso di mancata utilizzazione dei finanziamenti il presidente della giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine all'uopo fissato, designa in sostituzione i soggetti attuatori che seguono in graduatoria condizionatamente all'espletamento delle procedure di cui all'art. 20.

Titolo IV

REQUISITI ED ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIBILITÀ AI CONCORSI

Art. 22.

Requisiti ed adempimenti delle cooperative di abitazione

I requisiti e gli adempimenti cui è subordinata l'ammissione delle cooperative di abitazione ai concorsi disciplinati dalla presente legge sono:

a) possesso da parte dei soci prenotatari e supplementi di tutti i requisiti soggettivi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 25 della presente legge;

b) iscrizione all'albo prefettizio delle cooperative;

c) aver ottemperato agli adempimenti prescritti dalla Regione nell'esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative, ai sensi della legge regionale sulle procedure in materia di edilizia residenziale.

Le cooperative di abitazione devono inoltre impegnarsi ad affidare l'esecuzione dei lavori ad imprese che garantiscano di eseguire esclusivamente tramite propri dipendenti le opere edilizie costituenti le fondamenta, le strutture in elevazione, i solai, le murature ed i tamponamenti eseguiti in sito nonchè le coperture non speciali.

Art. 23.

Requisiti ed adempimenti delle imprese

I requisiti e gli adempimenti cui è subordinata l'ammissione delle imprese a concorsi disciplinati dalla presente legge sono:

a) impegno a cedere in proprietà gli alloggi realizzati con i finanziamenti di edilizia agevolata-convenzionata esclusivamente ad acquirenti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 25 della presente legge;

b) dichiarazione di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dal concorso, quali sono definite dall'art. 13 della legge 8 agosto 1977, n. 584;

c) impegno ad eseguire esclusivamente tramite propri addetti dipendenti le opere edilizie costituenti le fondamenta, le strutture in elevazione, i solai, le murature ed i tamponamenti eseguiti in sito nonchè le coperture non speciali;

d) impegno a fornire, su richiesta:

1) dichiarazione bancaria sulla affidabilità economico-finanziaria dell'impresa;

2) bilancio o estratto del bilancio dell'impresa;

3) dichiarazione concernente la cifra degli affari, globale ed in lavori, dell'impresa negli ultimi cinque esercizi;

e) impegno a fornire su richiesta, a dimostrazione della capacità tecnica ad eseguire interventi:

1) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa o dei responsabili della conduzione dei lavori;

2) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi tre anni, corredato di certificazione di regolare esecuzione degli stessi e precisante l'avvenuta attuazione a regola d'arte e con buon esito;

3) la consistenza e la qualificazione dei tecnici e degli organi tecnici che fanno parte integrante dell'impresa di cui l'imprenditore dispone per la esecuzione dell'opera.

Art. 24.

Requisiti ed adempimenti dei privati

I privati, per essere ammessi ai concorsi disciplinati dalla presente legge, devono possedere tutti i requisiti soggettivi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 25 della presente legge.

Art. 25.

Determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari

Gli assegnatari di alloggi di edilizia agevolata-convenzianata realizzati da cooperative di abitazione o da enti pubblici, i proprietari che intendano procedere ad interventi agevolati di recupero nonchè gli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata realizzati da imprese di costruzione devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa, esclusiva o principale, in un comune appartenente all'ambito territoriale di utenza dell'intervento;

c) non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, in alcuno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale di utenza dell'intervento, di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

d) non titolarità di diritti di cui alla lettera *c)* su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Detto valore locativo medio è determinato dalla giunta regionale in relazione ai seguenti parametri di cui alla citata legge n. 392/1978;

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale come definito in sede di accertamento del fabbisogno abitativo in ciascun programma quadriennale regionale;

2) tipologia catastale corrispondente alle abitazioni di tipo economico;

3) classe demografica specifica;

4) coefficiente del livello di piano intermedio;

5) ubicazione corrispondente alla zona edificata periferica;

6) vetustà corrispondente a venti anni;

e) non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concesso, dello Stato o di altro ente pubblico, semprechè l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) non fruire di un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, superiore al limite massimo fissato dall'articolo 20 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e aggiornato dal C.I.P.E., ai sensi dell'articolo 3, lettera *o)*, della legge stessa, come risultante a seguito dell'applicazione dell'articolo 21 primo comma, della legge 457-1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini del requisito di cui alla lettera *c)* del precedente comma:

a) è da considerarsi adeguato l'alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, rapportato come dalla tabella A allegata alla presente legge a quello dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario o dell'acquirente e, comunque non inferiore a due e non superiore a cinque e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorità sanitaria competente;

b) si intende per nucleo familiare quello costituito dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, conviventi con l'assegnatario o l'acquirente. Fanno parte altresì del nucleo familiare il convivente more-uxorio gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purchè stabilmente conviventi

con l'assegnatario o l'acquirente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione.

I requisiti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) del primo comma debbono essere posseduti anche dai componenti il nucleo familiare dell'assegnatario o dell'acquirente.

Ai fini della determinazione del reddito annuo complessivo, il reddito di riferimento è quello imponibile relativo alla ultima dichiarazione dei redditi al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e con l'aggiunta di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte.

I requisiti soggettivi di cui al presente articolo si intendono modificati in conseguenza dell'entrata in vigore di norme statali, che nell'ambito della normativa di principio ai sensi dell'articolo 117, primo comma della Costituzione, disciplinino diversamente gli stessi.

Art. 26.

Controllo del possesso dei requisiti soggettivi

Il controllo del possesso dei requisiti soggettivi di assegnatari e di acquirenti di alloggi realizzati con i contributi per l'edilizia agevolata-convenzionata disposti ai sensi della presente legge, viene effettuato dall'Assessore o dal dipendente regionale delegato dal Presidente della giunta regionale.

I soci delle cooperative di abitazione e gli acquirenti da imprese debbono possedere i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 25 rispettivamente alla data di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione della cooperativa e alla data di stipulazione del contratto preliminare di compravendita; il provvedimento di assegnazione, corredato dall'elenco dei soci assegnatari e una copia del contratto preliminare di compra-vendita; il provvedimento di assegnazione corredato dall'elenco dei soci assegnatari, e una copia del contratto preliminare di compra-vendita munito degli estremi di registrazione devono essere trasmessi alla Regione a cura delle cooperative o delle imprese medesime.

Le cooperative di abitazione e le imprese di costruzione, nel trasmettere la necessaria documentazione, richiedono altresì alla Regione l'attestazione del possesso dei requisiti da parte dei soci assegnatari e degli acquirenti; tale attestazione viene rilasciata dall'assessore o dal dipendente regionale delegato dal presidente della giunta regionale.

I privati che recuperano la propria abitazione debbono possedere alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande dal bando di concorso ai sensi dell'art. 18, della presente legge, i requisiti di cui all'articolo precedente ad eccezione del requisito della residenza previsto dalla lettera *b*) che deve essere sostituito dall'impegno a trasferirsi nell'alloggio recuperato ad ultimazione dei relativi lavori.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per quanto compatibili anche agli assegnatari, acquirenti o locatari di alloggi per edilizia agevolata-convenzionata realizzati da enti pubblici, tenuto conto che i requisiti soggettivi devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso. Per gli alloggi assegnati in proprietà, l'onere a carico del beneficiario è stabilito, ai sensi degli articoli 18 e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione dell'alloggio da parte dell'ente pubblico.

Per quanto non specifico nel presente articolo valgono le norme dello Stato vigenti, in materia di edilizia residenziale.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE E DELEGA AI COMUNI

Art. 27.

Delega di talune funzioni dei procedimenti di selezione dei soggetti attuatori

Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative indicate agli articoli 7, 11, 17 e 20, primo, terzo, quarto e quinto comma.

I comuni sono inoltre delegati a ricevere le domande di partecipazione al concorso di cui agli articoli 8 e 18 nonchè a nominare la commissione giudicatrice comunale, ivi compreso l'esperto di edilizia residenziale, di cui al primo terzo e quarto comma dell'articolo 19.

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

Gli enti destinatari della delega sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le amministrazioni interessate si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.

In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze la giunta regionale promuove ai sensi dell'atr. 64 dello statuto la revoca della delega.

Rimane ferma la competenza regionale per la definizione dei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione.

Art. 28.

Finanziamento delle funzioni delegate e ripartizione dei relativi fondi

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 27 relativo alla delega ai comuni di talune funzioni amministrative si provvede mediante riduzione di L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa del cap. 9250 « Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 e corrispondente istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 0555 « Fondo per la delega ai comuni di talune funzioni amministrative concernenti i procedimenti di selezione dei soggetti attuatori di edilizia agevolata » con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

Art. 29.

Finanziamento delle restanti spese

Alla copertura delle spese previste per il funzionamento della commissione giudicatrice di cui all'articolo 9 si provvede con gli stanziamenti iscritti al cap. 0495 « Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Art. 30.

Norme transitorie

Per gli interventi di edilizia agevolata convenzionata previsti nei progetti regionali dei bienni 1978-79 e 1980-81 e nei programmi regionali antecedenti all'entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applicano limitatamente alla materia di cui al titolo IV della presente legge, le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali appositamente adottati solo in quanto contengano disposizioni più favorevoli.

Per i concorsi in attuazione del progetto biennale regionale di intervento 1980-81 continuano ad applicarsi le norme procedurali in base alle quali gli stessi concorsi furono banditi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 aprile 1982

TEARDO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1982, n. 23.

Interventi per il risparmio energetico in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 12 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale al fine di favorire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia in agricoltura è autorizzata a concedere:

a) contributi in conto capitale a favore di coltivatori diretti, proprietari od affittuari, mezzadri o coloni ed imprenditori a titolo principale per la realizzazione di impianti ed attrezzature volti all'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, in particolare di quella solare, e al contenimento dei consumi di energie tradizionali nelle colture in serra;

b) contributi in conto interessi sui mutui fino ad un massimo di quindici anni contratti per finanziare la differenza tra la spesa ritenuta ammissibile ed il contributo in conto capitale di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Le domande di contributo devono essere inviate alla giunta regionale entro il trenta giugno di ogni anno, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio che provvede all'istruttoria.

Le domande devono essere corredate da:

a) una relazione tecnico-finanziaria che illustri le caratteristiche degli impianti ed attrezzature e che evidenzi i risultati da conseguire sotto il profilo del risparmio energetico;

b) il preventivo di spesa.

Art. 3.

La giunta regionale provvede entro il trenta settembre di ogni anno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, all'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 privilegiando le iniziative che favoriscano una efficiente organizzazione e l'economità della gestione delle aziende tenuto conto della potenziale utilizzazione ottimale dei relativi impianti ed attrezzature.

I contributi previsti dalla lettera *a*) di detto articolo sono assegnati nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a L. 40.000.000.

I contributi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1 si intendono disciplinati dalle vigenti norme in materia di credito agrario.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, lettera *a*), ammontanti a L. 400.000.000 in termini di competenza, si provvede mediante utilizzazione di quota del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernente spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 e conseguente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982, del capitolo 7145 « Contributi per lo sviluppo dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia e per il risparmio energetico in agricoltura » con lo stanziamento di L. 400.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, lettera *b*), si provvede mediante riduzione in termini di competenza e di cassa di L. 50.000.000 del cap. 7161 « Contributo per il pagamento degli interessi sui mutui di durata ventennale contratti per il miglioramento e l'ammodernamento di strutture aziendali ed interaziendali, finanziati con fondi di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 e corrispondente istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 7150 « Contributo in conto interessi per mutui della durata massima di quindici anni contratti per finanziare la differenza tra la spesa ritenuta ammissibile ed il contributo in conto capitale concesso per impianti e attrezzature volti all'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia » con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 23 aprile 1982

TEARDO

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1982, **n. 24.**
Finanziamento delle associazioni allevatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 12 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione concede alle associazioni provinciali tra gli allevatori riconosciute contributi entro il limite massimo del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile a titolo di anticipazione sul contributo dello Stato per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame.

La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero delle stalle e della situazione ambientale e produttiva delle zone.

La Regione concede altresì all'associazione regionale fra gli allevatori riconosciuta un contributo in misura non superiore al 10 per cento del contributo concesso ai sensi del primo comma ad ognuna delle associazioni provinciali per l'attività di coordinamento fra le stesse.

Le somme assegnate dallo Stato alla Regione per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame confluiscono definitivamente nel bilancio regionale.

L'eventuale eccedenza delle somme anticipate dalla Regione ai sensi della presente legge rispetto a quelle assegnate dallo Stato, rimane a carico della Regione.

Art. 2.

Le associazioni provinciali e regionale fra gli allevatori, per ottenere i contributi di cui all'art. 1, presentano alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita domanda corredata da un programma dell'attività da svolgere nell'anno stesso.

La giunta regionale approva i programmi ed assegna i contributi nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Art. 3.

La giunta regionale mediante apposite convenzioni può affidare alle associazioni provinciali e regionale degli allevatori riconosciute lo svolgimento di iniziative zootecniche a carattere provinciale o interprovinciale e di attività connesse con l'applicazione di regolamenti della Comunità economica europea. In particolare le convenzioni stabiliscono i criteri e le modalità per la realizzazione di tali iniziative ed operazioni.

Le spese derivanti dalla attuazione delle convenzioni di cui al primo comma sono a totale carico della regione.

Art. 4.
Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre un anno dalla sua entrata in vigore, le associazioni provinciali e regionale degli allevatori non riconosciute possono ottenere i contributi di cui all'art. 1 e stipulare le convenzioni di cui all'art. 3 purchè abbiano presentato domanda di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616.

Il riconoscimento viene concesso con riferimento anche a quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 450.000.000 del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali» iscritto al cap. 9010 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 e conseguente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 del cap. 6670 «Contributi alle associazioni provinciali e regionale degli allevatori a titolo di anticipazione sul contributo dello Stato per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame» con lo stanziamento di L. 450.000.000 in termini di competenza.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 40.000.000 del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 e conseguente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 del cap. 6675 Spese per lo svolgimento di iniziative zootecniche a carattere provinciale o interprovinciale e di attività connesse all'aplicazione di regolamenti della Comunità economica europea» con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza.

Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 aprile 1982

TEARDO

(3106)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821960)